



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **Comunicato Ufficiale N°321 del 9/03/2018**

#### **DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'1 marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. VALERIO BIANCHI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. ASDPOL. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 53 COMMA 1 E 7 N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOC. ASDPOL. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.**

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare relativo la mancata partecipazione della squadra della ASDPOL Real Piedimonte S. Germano in occasione della gara prevista il 4.5.17 con la soc. Ponza, valevole per il campionato di 2<sup>a</sup> categoria per la stagione sportiva 2016/2017.

Secondo la Procura, la ASDPOL Real Piedimonte S. Germano, ometteva di recarsi a Ponza per disputare tale gara, sulla considerazione che la stessa, al di là del risultato, fosse ininfluente ai fini della classifica finale del girone. Il presidente della società, il sig. Valerio Bianchi, avrebbe quindi violato il principio di lealtà, correttezza e probità per non aver impedito tale mancata partecipazione o, comunque, per non essersi attivato affinché la squadra disputasse la gara e, inoltre, perché non avrebbe risposto alle convocazioni della Procura senza addurre alcuna giustificazione.

Con le condotte su esposte, secondo l'Organo inquirente, il sig. Valerio Bianchi, avrebbe violato gli obblighi dettati dal C.G.S. e dai regolamenti federali che costituiscono baluardi a tutela della regolarità delle competizioni.

Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Valerio Bianchi, all'epoca dei fatti Presidente della soc. ASDPOL Real Piedimonte S. Germano, per violazione dell'art.1 bis comma 1 e 3 C.G.S. in relazione all'art. 53 comma 1 e 7 N.O.I.F. nonché la soc. ASDPOL Real Piedimonte S. Germano per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S..

All'udienza dell'1.3.2018, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione relativamente gli altri due accusati.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati:

- Valerio Bianchi con mesi 6 (sei) di inibizione;

- la ASDPOL Real Piedimonte S. Germano con ammenda di € 500,00.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, risulta che la mancata partecipazione della squadra della società deferita alla partita del 4.5.17 con la soc. Ponza, valevole per il campionato di 2<sup>a</sup> categoria per la stagione sportiva 2016/2017, non sia stata dovuta a errori o a cause di forza maggiore e che il presidente della ASDPOL Real Piedimonte S. Germano non abbia impedito tale evento né si sia attivato per far disputare l'incontro.

Ciò in violazione all'art.53 delle N.O.I.F. che prescrive per le società "l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate".

Ugualmente, emerge per tabulas la mancata risposta del sig. Valerio Bianchi alle convocazioni della Procura Federale.

Tali comportamenti integrano violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, al cui rispetto tutti i tesserati sono tenuti e da tale violazione deriva anche la responsabilità diretta della società deferita.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, vista la qualità del soggetto coinvolto e l'entità delle condotte oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene congrue quelle richieste dalla Procura.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

### DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte condannando il sig. Valerio Bianchi, alla sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), e la società ASDPOL Real Piedimonte S. Germano alla sanzione di € 500,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'8 marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE MAA BOUMSONG DANIEL PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART 23 COMMA 1 DELLE NOIF E ALL'ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, A CARICO DEL SIG TORTELLI NICOLINO, PRESIDENTE DELLA SOC. LA SABINA FINO AL 24 FEBBRAIO 2017 E DEL SIG. FAVETTA DAVIDE PRESIDENTE DOPO LA DATA DEL 24 FEBBRAIO 2017 PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, E A CARICO DELLA SOC. LA SABINA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..**

Tutto nasce dalla segnalazione denuncia del Presidente del CR LAZIO in data 1 febbraio 2017 in cui segnalava alla Procura che la società La Sabina partecipante al campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2016/2017 utilizzava quale allenatore nelle gare del 5 gennaio 2017 del 22 gennaio e 29 gennaio 2017 il calciatore Maa Boumsong Daniel sprovvisto del titolo specifico in quanto non iscritto nell' albo del Settore Tecnico della FIGC.

Il Procuratore Federale Interregionale, dopo aver letto gli atti relativi, provvedeva ad effettuare le opportune indagini.

Il Procuratore, vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 2 novembre 2017 la trasmetteva ai soggetti sottoposti alle indagini, alla soc. La Sabina, al sig. Tortelli Nicolino, al sig. Favetta Davide, al sig. Pancaro Francesco ed al calciatore Maa Boumsong Daniel da tutti regolarmente ricevuta.

Presentavano memorie difensive il Tortelli e Favetta, mentre il Pancaro ed il calciatore Maa Boumsong si avvalevano di legali di loro fiducia.

La Procura non rilevava elementi nuovi idonei da escludere nei loro confronti le violazioni normative loro addebitate.

I collaboratori federali, dopo vari atti di indagine acquisivano documenti ed audizioni di tesserati. Il sig. Pancaro rilasciava in procura dichiarazioni confessorie ribadendo che in data 23/11/2016 assumeva l'incarico di allenatore degli allievi regionali della soc. La Sabina, essendo in possesso del titolo specifico ed iscritto all'albo dei tecnici del Settore Tecnico.

A gennaio 2017, per venire incontro alle esigenze della società prendeva anche l'incarico della prima squadra, insieme al calciatore Maa Bounsong, l'elemento più rappresentativo della squadra, il quale conduceva anche gli allenamenti.

Precisava il Pancaro di non essere mai stato in panchina con la prima squadra, pur avendo sottoscritto un accordo in data 3 gennaio 2017 con il vice presidente Favetta Davide.

Anche il capitano giocatore in argomento, in sede di audizione, confermava quanto dichiarato dal Pancaro.

I due presidenti tenevano a precisare alla Procura che in caso di concomitanza tra le gare del campionato allievi regionali e quelle del campionato di Eccellenza ritenevano prioritaria la presenza del Pancaro nella panchina degli allievi regionali, considerando più importante il campionato giovanile.

Premesso che per le violazioni poste in essere dal tecnico Pancaro Francesco, gli atti sono stati trasmessi, in virtù dell'art. 40 del regolamento del Settore Tecnico, alla Commissione Disciplinare del predetto SETTORE TECNICO.

La Procura, per tutto sopra quanto esposto, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe e precisamente il calciatore MAA BOUNSONG Daniel per aver violato con il suo comportamento l'art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione all'art. 23 comma 1 delle NOIF e all'art. 44 comma 1 del regolamento della LND, i due presidenti, per il periodo di loro competenza, sig. TORTORELLI Nicolino e FAVETTA Davide per aver violato entrambi l'art. 1 bis comma 1 del CGS e l'art. 44 del regolamento della LND e la società LA SABINA per violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva.

Faceva pervenire memoria difensiva il calciatore Daniel Maa Bounsong, attraverso i suoi legali, con il quale si contestava assolutamente che dagli atti d'indagine si potesse ricavare l'ammissione dell'assunto degli inquirenti relativo all'utilizzo dell'allenatore Pancaro come "prestanome" del calciatore che, nel suo ruolo di capitano e calciatore più rappresentativo della squadra, si era limitato a collaborare con il nuovo allenatore investito dell'incarico in un momento di emergenza a seguito delle dimissioni del tecnico della prima squadra.

Nella riunione fissata per la discussione del deferimento, presenti tutti i deferiti ed i legali del calciatore, le parti confermavano il contenuto dei rispettivi atti e la difesa del calciatore sollevava altresì nuova questione in rito, ritenendo che tra la notizia dell'illecito e l'iscrizione del procedimento da parte della Procura Federale, del 30-8-2017, fosse decorso il termine prescrizione previsto dal codice di giustizia sportiva.

All'esito della discussione il rappresentante della Procura Federale concludeva richiedendo l'affermazione di responsabilità per le violazioni rispettivamente ascritte per tutti i soggetti deferiti e l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi sei, l'inibizione dei dirigenti Tortelli e Favetta per mesi quattro e l'ammenda per la società di € 900,00.

I deferiti e la difesa del calciatore concludevano per il proscioglimento ed in subordina per il minimo della sanzione irrogabile.

Ritiene il Tribunale che i fatti di cui al procedimento siano stati puntualmente ricostruiti nella relazione conclusiva resa il 27-10-2017 dai collaboratori della Procura Federale che hanno concluso escludendo che il tecnico Pancaro abbia svolto la funzione di prestanome del calciatore Maa Bounsong e che quest'ultimo abbia coadiuvato il Pancaro da gennaio fino alla metà di febbraio 2017 in sua assenza, facendo da collante per una squadra lasciata a se stessa dai dirigenti; altresì nella gare del 5-23 e 29 gennaio 2017 risulta dalle distinte di gara la mancanza in panchina dell'allenatore per la società La Sabina.

È quindi evidente la responsabilità della società che, a fronte delle dimissioni del tecnico della prima squadra, ha lasciato per cinque giornate di gara che un solo allenatore, il Sig. Pancaro, potesse gestire contemporaneamente due squadre, la prima e gli allievi regionali, con l'ovvia conseguenza che una delle due panchine restasse vuota, essendo le gare delle due categorie, concomitanti.

Se poteva giustificarsi una soluzione del genere per la giornata immediatamente successiva alle dimissioni, non può giustificarsi un'inerzia protrattasi per oltre un mese che ha costretto il solo tecnico incaricato ed il calciatore Maa Bounsong ad adattarsi ed a far fronte ad una situazione del tutto anomala, imprevedibile e non da loro dipendente.

Ne consegue che il comportamento del calciatore trova quasi integrale giustificazione, considerando che, come è evidente, non poteva esservi alcun intento fraudolento di elusione di norme regolamentari, in quanto ha continuato, esattamente come prima delle dimissioni del tecnico, a svolgere le funzioni di calciatore e capitano, riconosciuto come atleta più rappresentativo della squadra per i suoi trascorsi nel calcio professionistico.

È evidente che la responsabilità del calciatore è solo quella di aver consentito, prestando la sua collaborazione per funzioni non strettamente attinenti al suo ruolo di calciatore, la violazione di norme regolamentari da parte della società.

Ciò detto in termini di intensità del dolo o della colpa nella commissione degli illeciti da parte dei deferiti ne consegue che, per adeguare le sanzioni alle responsabilità di ciascuno, le richieste della Procura Federale a carico dei dirigenti e della società vanno solo lievemente ridimensionate per adeguarle ai parametri utilizzati di solito dal Tribunale ed alle circostanze comunque eccezionali che si sono verificate ed alla breve durata delle violazioni. Per quanto attiene al calciatore Maa Bounsong, alla luce delle superiori considerazioni, va invece grandemente ridimensionata la sanzione invocata, con l'applicazione di una lieve squalifica che si ritiene del tutto adeguata rispetto al ruolo effettivamente ricoperto nella vicenda.

Tutto ciò premesso il Tribunale

## DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di irrogare conseguentemente le seguenti sanzioni a loro carico:

TORTELLI Nicolino inibizione per mesi 3 (tre);

FAVETTA Davide inibizione per mesi 3 (tre);

MAA BOUMSONG Daniel squalifica per 2 (due) gare da scontare nella corrente stagione sportiva;

Società A.S.D. La Sabina ammenda da Euro 500,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MATTIA VELOCCIA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOC. U.S.D. ARCE 1932, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELLA SOC. U.S.D. ARCE 1932 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 C.G.S.**

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente per oggetto "Dichiarazione lesiva, rilasciata a mezzo social network dal calciatore Mattia Velocchia nei riguardi del sig. Poce Francesco, presidente della soc. ASD FC Colli La Lucca", in seguito alla nota del 21.6.17 inviata da quest'ultimo agli inquirenti.

Secondo la Procura, a margine della decisione della soc. ASD FC Colli La Lucca di esonerare il proprio allenatore, il sig. Mattia Velocchia, all'epoca dei fatti calciatore della soc. U.S.D. Arce 1932, pubblicava su Facebook il seguente commento offensivo, rivolto al Sig. Poce Francesco: "Gente come te è il marcio del nostro calcio italiano!".

Con la condotta su esposta, secondo l'Organo inquirente, il sig. Mattia Velocchia, in violazione del principio di lealtà, correttezza e probità, avrebbe leso pubblicamente il prestigio, l'onore e la reputazione del presidente della soc. ASD FC Colli La Lucca, evocando la presenza nel calcio italiane di persone marce, con nocumento per l'immagine e la credibilità della stessa F.I.G.C..

La Procura riferiva, inoltre, che perveniva memoria difensiva della soc. U.S.D. Arce 1932, ma che essa non conteneva argomentazioni tali da supportare una diversa prospettazione dei fatti.

Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Mattia Velocchia, all'epoca dei fatti calciatore della soc. U.S.D. Arce 1932, per violazione dell'art.1 bis comma 1 C.G.S. nonché la soc. U.S.D. Arce 1932 per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 C.G.S..

Perveniva a questo Tribunale, memoria difensiva del Sig. Mattia Velocchia nella quale lo stesso si scusava del comportamento tenuto e riferiva che non era sua intenzione offendere nessuno, ma di aver scritto tali parole solo in considerazione della sua amicizia con l'allenatore esonerato.

Anche la Società U.S.D. Arce 1932, inviava memoria difensiva deducendo di non poter controllare i profili Facebook di tutti i suoi tesserati, anche per motivi di privacy e che, comunque, il Velocchia si era trasferito dalla società pochi giorni dopo i fatti.

Alla riunione fissata per la discussione, la Procura Federale, presente nella persona dell'Avv. Francesco Bevivino, chiedeva l'accoglimento del deferimento con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti per i comportamenti loro ascritti e concludeva richiedendo la squalifica del calciatore Velocchia Mattia per n.2 giornate di gara e l'ammenda di Euro 300,00 per la Società.

Il calciatore, presente alla riunione, si riportava alla memoria difensiva, ribadendo le scuse e dichiarando di aver utilizzato parole che successivamente capiva essere eccessive.

Il Tribunale Federale Territoriale, dall'istruttoria e dagli atti depositati, ritiene appurato il fatto e, per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, visto il lieve disvalore delle condotte e il comportamento processuale delle parti, le quantifica come da dispositivo che segue.  
Per tutto quanto sopra, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro regolarmente ascritte, irrogando alla Società U.S.D. Arce 1932 l'ammenda di Euro 100,00 ed al calciatore VELOCCIA Mattia la squalifica per 1 giornata, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

**Publicato in Roma il 9 marzo 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli